Associazione Italiana di Psicologia Giuridica

AIPG Newsletter

n° 3 Ottobre - Dicembre 2000

Consiglio Direttivo
Presidente: Luisella de Cataldo
Vice Presidente: Gaetano De Leo
Segreteria: Anita Lanotte
Tesoreria: Paolo Capri
Consiglieri: Germano Bellussi, Guglielmo Gulotta, Anna Mestitz, Carlo Serra, Maddalena Zucconi

Il punto su… 1
Editoriale
di Luisella de Cataldo

"Martina e la decisione presa nel suo interesse" 2
di Gustavo Sergio

Recensioni 3
Esame e controesame nel processo penale
di Luisella de Cataldo Neuburger
Diritto e Psicologia
CEDAM – Padova 2000
a cura di Anita Lanotte

Dall'Estero 3
Difesa del Rorschach in tribunale: un'analisi dell'ammissibilita' attraverso l'uso di Standard Legali e Professionali
di E. Longano e S. Mandressi

Notizie dall'Associazione 4

Convegni e Seminari 5
Siracusa: 22-23-24 settembre 2000
Milano: 5-6 ottobre 2000
Roma: 30 ottobre 2000

Parere dell'Esperto 5
Opponibilità del segreto professionale
di A. Forza

"Validità genitoriale in senso psicologico e giuridico" 6
di M. Adamo, T. Liverani, E. Tomeo

IL PUNTO SU…

di
Luisella de Cataldo Neuburger

Presidente AIPG
Avvocato Psicologo
Resp. Sezione di Psicologia Giuridica
Università degli Studi di Milano

Questo numero è il primo firmato dal nuovo Direttivo, eletto lo scorso ottobre al Convegno di Torino. Da allora, come avrete visto dalle quattro lettere informative che sono state inviate a tutti i Soci, l'AIPG si è impegnata in nuove iniziative, tra cui la messa a punto del commento alle Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo Forense, il servizio di consulenza professionale e altre iniziative nell'intento di rendere sempre più presente e vicino l'impegno dell' Associazione agli ormai tanti soci. In particolare, per quanto riguarda il commento alle "Linee Guida per lo Psicologo Forense", si sono appena conclusi i lavori del Comitato di Esperti tenutosi a Siracusa presso l'ISISC (Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali). Si tratta del primo e fondamentale passo di un lavoro di grande impegno che si è avvalso della collaborazione di psicologi, avvocati e magistrati per garantirne l'interdisciplinarietà nel rispetto di tutte le culture coinvolte nel progetto. Una volta completato, questo codice commentato offrirà dei sicuri punti di riferimento sia operativi che deontologici per un impegno professionale, come quello dello psicologo forense, che richiede competenze specifiche sia rispetto ai metodi che agli strumenti. I rilevamenti statistici ci dicono che sempre più psicologi sono attratti da quest'area operativa. Ma i Consigli dell'Ordine constatano, parallelamente, che una preoccupante percentuale di ricorsi e denunce riguarda proprio l'attività dello psicologo nel settore giudiziario. Questo è un dato che deve far riflettere perché segnala un preciso stato di disagio e di insoddisfazione da parte dell'utenza verso il lavoro svolto da molti colleghi in questo settore. Il problema di fondo è noto da tempo. Se da una lato i temi su cui la psicologia e il diritto hanno occasione di confrontarsi sono sempre più numerosi, dall'altro non sempre la sfida viene raccolta con successo. La realtà offre quotidianamente a queste due discipline occasioni per interagire e soprattutto per affinare la comunicazione e la collaborazione tra gli operatori, occasioni che bisogna saper cogliere per realizzare una azione proficua a favore dell'utente. Perché questo requisito possa essere soddisfatto, lo psicologo forense deve saper che il suo intervento va contestualizzato per essere in linea con le esigenze di una disciplina differente dalla propria. La contestualizzazione non si limita ad aspetti secondari o irrilevanti, ma investe la cultura, il linguaggio, lo stile comunicativo, i presupposti teorici ed i vincoli operativi.
Ne consegue che una generica professionalità e competenza non bastano per operare sui complessi ed articolati que-

siti che il diritto propone alla psicologia. La contestualizzazione del proprio modo di operare diventa così una mappa fondamentale e complessa, possibile solo attraverso uno specifico lavoro di approfondimento teorico e metodologico, che tenga anche conto delle responsabilità che lo psicologo si assume con le sue valutazioni. Sono responsabilità che si concretizzano nelle conseguenze (anche a livello della responsabilità professionale) che le valutazioni e le decisioni dello psicologo comportano in campi diversi come quello della casistica familiare e del processo penale. Non solo, ma lo psicologo forense si trova a dover 'accordare' di continuo la sua professionalità ai cambiamenti, talvolta repentini e imprevisti, della situazione sociale e giudiziaria. Per esempio, non si sarebbe potuta prevedere l'inversione di tendenza (peraltro già oggetto di contestazione e di critica) sull'affidamento dei minori che, di regola e fino a tempi recentissimi, era riservato al padre come aspetto dei suoi diritti di proprietà parentale, mentre ora privilegia quasi esclusivamente la madre. Nessuno avrebbe potuto prevedere che la stessa parola del minore avrebbe assunto fondamentale rilevanza nei processi penali, né che il ricorso al contributo dell'esperto psicologo avrebbe assunto l'ampiezza attuale e comportato l'emergere di situazioni inedite come, ad esempio, i conflitti derivanti dalla sovrapposizione di ruoli o il requisito della scientificità del suo contributo. Una compiuta conoscenza delle 'regole del gioco' da parte dello psicologo (la situazione richiederebbe la reciprocità e l'AIPG è impegnata anche su questo fronte della preparazione dei giuristi all'interazione con il contesto psicologico) oltre a dare correttezza e attendibilità all'intervento dell'esperto forense, serve a tutelare meglio lo psicologo da richieste del mondo giudiziario che, se erroneamente ritenute corrette, potrebbero comportare una limitazione dell'autonomia professionale dello psicologo. L'AIPG, consapevole della complessità della disciplina che rappresenta, se vuole assolvere le finalità che da tempo si è data grazie all'impegno di chi ci ha preceduto in questo incarico, deve informare ma anche formare, cioè preparare in modo adeguato i colleghi che intendono accettare la sfida dell'interdisciplinarietà. E' in vista di questo ruolo formativo che l'AIPG organizzerà a partire dal nuovo anno, corsi di preparazione e di aggiornamento in psicologia giuridica per i quali, fin da ora, invitiamo tutti gli interessati a fornire un loro contributo operativo (indicazione delle aree di maggiore interesse, segnalazione delle aree avvertite come maggiormente deficitarie, ecc.). come Presidente dell'AIPG firmo queste considerazioni ribadendo il mio impegno personale e quello del Direttivo per una psicologia giudiziaria sempre più autorevole e con l'augurio a tutti di buon lavoro e successo in una professione nella quale non mancano difficoltà, ma neppure le grandi soddisfazioni.

Martina e la decisione presa nel suo interesse

di
Gustavo Sergio

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia

Ancora una storia di bambini sui giornali. Martina, 17 mesi, portata via all'alba con un blitz per ordine di un giudice, titola il giornale. Si proprio come nel caso Elian, il piccolo cubano conteso non solo dal padre e dai parenti anticastristi, ma anche per ragioni ideologiche. E come nel caso Serena, che mobilitò 11 anni fa i sentimenti e la ragione della gente comune, ma anche quella di politici, intellettuali, scrittori, provocando dibattiti dilaceranti che spaccarono trasversalmente l'opinione pubblica.

Il libro che Natalia Ginzburg scrisse per far ricordare la storia della piccola Serena ha il titolo *Serena Cruz o la vera giustizia*. Può essere giusta una decisione che *produce* dolore, separazione, perdita ?

Oggi come ieri, alla fine la domanda è sempre la stessa. Come si fa ad individuare l'interesse di un bambino, come si può decidere in situazioni drammatiche e contraddittorie in modo razionale e nello stesso tempo rispettoso per il bambino ?

Evidentemente nessuno può pronunciare una parola definitiva su una questione che confronta la responsabilità di chi è chiamato a decidere con il mistero della vita di un'altra persona.

Tuttavia qualcosa si può dire su ciò che sicuramente non bisogna fare.

La Convenzione di New York sui diritti dei bambini non solo offre un catalogo dettagliato di tutti i diritti che le leggi degli stati debbono assicurare ad ogni bambino ma stabilisce un principio che fino ad oggi non è stato ancora correttamente inteso. *In tutte le decisioni relative ai bambini delle istituzioni, dei tribunali …. l'interesse superiore del bambino deve avere una considerazione preminente.*

Bisogna smetterla di considerare l'interesse del bambino come una clausola generale (e generica) che alla fine consente la massima discrezionalità a chi, magari con le migliori intenzioni, prende decisioni che incidono sulla vita di un bambino.

E' la persona del bambino, la sua realtà esistenziale la misura ed il limite della decisione, anche se quella realtà presenta ombre e limiti. E senza che nessuno possa dirsi padrone del suo futuro.

Per la Ginzburg interesse del minore è una definizione troppo astratta, che non ha per tutti il medesimo senso. *Più giusto sarebbe dire il <bene>. Il bene è una parola più vasta e consente più vaste ipotesi, più vasti pensieri. Il bene del bambino, cioè tutto quello che non gli fa male, che non gli porta offesa, che lo lascia crescere in pace.*

La legge, anche quando tutela i diritti dei bambini, è generale ed astratta. La decisione giudiziaria invece deve concretamente rispettare proprio l'esistenza di quel bambino, non deve arrecargli alcun danno.

Se ci furono illegalità, irregolarità non fu il bambino a commetterle.

Eventualmente pagheranno i funzionari, gli operatori, gli affidatari che hanno aggirato o violato la legge. Quando la frittata è fatta non deve essere lui a pagarne il prezzo in termini di sofferenza esistenziale.

Si dirà: belle parole quelle della Ginzburg, bei sentimenti, ma in realtà non esistono parametri sicuri per decisioni così difficili.

Invece mi sembra, che per le decisioni che tanto hanno turbato l'opinione pubblica ieri come oggi, ci sia una regola oggettiva cui fare riferimento.

Si tratta del famoso Code di Hampstead Haven, linee guida elaborate negli anni 70 da Anna Freud insieme a due giuristi americani (Goldstein e Solnit) per

limitare i danni prodotti dal mutamento dell'affido dei bambini.
La Freud, che è famosa non solo per essere la figlia del grande Sigmund ma soprattutto perché sviluppò proprio alla Hampstead Clinic di Londra studi e ricerche sulla psicologia infantile, scoprì la necessità di distinguere il genitore biologico da quello psicologico.
Quest'ultimo è chi ininterrottamente, e cioè con quotidianità, soddisfa la necessità sentita psicologicamente e fisicamente da un bambino di avere un genitore con cui interagire, condividere sentimenti di amicizia, giochi e ogni altro scambio comunicativo. La genitorialità psicologica è dunque una relazione privilegiata che si instaura tra un bambino ed un adulto, prescindendo dalla posizione familiare o meno di quest'ultimo e dall'occasione che l'ha prodotta.
Perciò la regola è quella della soluzione meno dannosa: *è necessario dunque un indirizzo pubblico che riduca al minimo la rottura della continuità della relazione tra genitore psicologico e bambino, tenendo conto che l'importanza della stabilità della relazione e le conseguenze per la sua rottura variano con il livello di sviluppo del bambino.*

Mi pare che la regola elaborata scientificamente da Anna Freud coincida con quanto rilevato dalla Ginzburg. Ma quest'ultima si è limitata ad esprimere, pur con i suoi strumenti di scrittrice, solo ciò che ogni donna o uomo che abbia esperienza e sensibilità con i bambini intende a proposito delle decisioni di separare forzosamente un bambino dai genitori psicologici. E cioè che si tratta di una violenza dannosa per il bambino e perciò non giustificabile. Neppure in nome della legge.

RECENSIONI

Esame e controesame nel processo penale
Diritto e Psicologia

di Luisella de Cataldo Neuburger
CEDAM Editore, Padova, 2000

Utile e brillante impresa è stata per l'Autrice affrontare il tema relativo all'arduo compito della raccolta della prova testimoniale al dibattimento attraverso il controllo dei requisiti di scientificità degli strumenti utilizzati in ambito peritale.

Utile in quanto mancava in letteratura un'analisi così puntuale e rigorosa del funzionamento del processo penale nei suoi aspetti tecnici, in particolar modo nella fase del controesame e della testimonianza in genere. Brillante in quanto, il saper accettare la complessità dei fenomeni trattati, regola che l'Autrice ha adottato per affrontare questo libro, presuppone il fatto di riconoscerne tale complessità.

Il riconoscimento di ciò ha permesso l'espressione di una delle più creative integrazioni tra il diritto e la psicologia: il capire del giurista e il comprendere dello psicologo.

La duplice competenza presente nella formazione e nell'attività professionale dell'Autrice permette di evidenziare la particolare sensibilità nel processo di formalizzazione di teorie, attraverso modelli strategici attivati in contesti e fasi specifiche del processo penale, sempre estremamente coerenti, dal punto di vista tecnico, metodologico e strumentale, con l'obiettivo da raggiungere: accertare la conoscenza e la coscienza della verità.

L'analisi descrittiva, interpretativa ed esplicativa dell'esame testimoniale, dei testimoni e quindi della certezza della prova testimoniale mostrano come la struttura comunicativa e comunicazionale degli strumenti tecnici utilizzati tenda continuamente a correggere le possibili distorsioni che possono inficiare la certezza di un fatto/reato fondata sulle prove.

Il giudice deve acquisire la certezza, attraverso le prove raccolte, per ricostruire il fatto/reato nel processo penale.

Al fine di accertare i fatti il giudice utilizza, come strumenti del suo giudizio, altri giudizi o meglio giudizi di altri oltre che del proprio; per cui un'impostazione del controesame, così come è proposta dall'Autrice, attraverso modelli scientificamente attendibili in quanto sperimentati e concretamente utilizzabili per un contesto critico come quello processuale, può sempre più garantire elementi di prova che, per il loro valore rappresentativo, necessitano di massima garanzia di veridicità.

Anita Lanotte

DALL'ESTERO

Defending the Rorschach in court: an analysis of admissibility using legal and professional standards

di Joseph T. McCann - Binghamton, New York

(Difesa del Rorschach in tribunale: un'analisi dell'ammissibilità attraverso l'uso di Standard Legali e Professionali)

di

Emanuela Longano*
Simona Mandressi*

Psicologo
Socio Ordinario AIPG
Socio Ordinario CEIPA

Il tema affrontato è estratto da un articolo del *Journal of Personality Assessment (1998, 70-1, 125-144)*, inerente il dibattito circa l'esistenza di alcuni standard professionali e legali che regolano l'ammissibilità della testimonianza dell'esperto e delle prove psicometriche in ambito forense.
Negli USA trovano applicazione vari "test legali" che hanno l'obiettivo di stabilire dei criteri per la selezione di metodologie e strumenti psicologici in tale ambito.
Nella rassegna in oggetto l'autore sostiene, in particolare, che il test delle macchie di inchiostro di H. Rorschach è tale da soddisfare gli standard legali di ammissibilità e i criteri professionali suggeriti. Va ricordato che l'analisi condotta è riferita al contesto statunitense, peraltro ampiamente diversificato dal punto di vista giuridico e legale (Tribunali di Stato, Corti Federali), e soprattutto che il metodo di somministrazione e codifica del test sono da attribuire a Exner (*The Rorschach: a Comprehensive System, 1993*). I casi in cui il Rorschach è stato considerato una prova psicometrica non attendibile sono da riferirsi esclusivamente a un uso improprio della stessa e non a caratteristiche e peculiarità dello strumento.
Gli atteggiamenti professionali riguardo all'applicazione del test di Rorschach nei setting forensi si diversificano ampiamente. Non mancano aspre critiche a sostegno della mancanza di validità e oggettività di questa particolare tecnica

proiettiva quali l'insoddisfacente coerenza interna e la scarsa attendibilità al re-test, l'insufficiente concordanza fra le siglature e/o fra le interpretazioni (Dawes, 1994).
In risposta a queste critiche Weiner, tra gli altri, afferma che sostenere l'inattendibilità del Rorschach equivale a una limitata conoscenza della letteratura scientifica maggiormente accreditata.
Data la necessità di metodi verificabili empiricamente, quando si conducono indagini psicologiche in ambito forense, gli aspetti che emergono nel dibattito sul Rorschach sono di estrema importanza per coloro che utilizzano questo strumento in contesti nei quali gli esiti possono essere presentati e sottoposti a una corte.
Il test di Rorschach, di fatto, continua a mantenere un posto di rilievo nei contesti di formazione e pratica.
L'uso professionale di tale tecnica psicodiagnostica rivela come questa sia fra gli strumenti di valutazione più utilizzati negli USA.
L'obiettivo dell'articolo è di riformulare gli elementi in questo dibattito attraverso un'analisi delle proprietà psicometriche e dell'attuale status scientifico e clinico del test all'interno degli standard stabiliti per l'ammissibilità della testimonianza dell'esperto, ferma restando la discrezionalità del giudice.
Considerando che sempre più di frequente gli psicologi sono chiamati a rispondere a importanti quesiti e che tali risposte potrebbero incidere sulla decisione di un giudice, è necessario che si definiscano chiaramente i parametri all'interno dei quali si possa ritenere ammissibile il parere di un esperto.
Secondo l'Art. 7 del *FRE* (*Federal Rules of Evidence*: Norme Federali sulla Testimonianza), ponendo come prioritarie caratteristiche quali la formazione, la competenza, e soprattutto l'esperienza clinica dello psicologo forense, il criterio indicato per l'ammissibilità di una testimonianza risiede nella "utilità". Il parere dell'esperto deve, quindi, essere d'aiuto alla corte nel prendere una decisione.
Un ulteriore standard, emerso nella causa *United States vs Frye* (1923), dalla quale prende il nome, esamina se una particolare tecnica o metodologia sia sufficientemente condivisa e diffusa nella comunità scientifica cui appartiene per poterne determinare l'ammissibilità.
L'ultimo fra i tre principali criteri legali è il cosiddetto *Daubert standard* articolato, fondamentalmente, su quattro punti:
a) la teoria e/o la metodologia utilizzate devono rappresentare conoscenze scientifiche opportunamente validate;
b) la teoria e/o la metodologia utilizzate devono essere state sottoposte a revisione critica (determinazione di limiti e bias);
c) è necessaria l'individuazione di percentuale nota o potenziale di errore, utile al mantenimento di uno standard che controlli le procedure della tecnica;
d) la teoria e/o la tecnica devono infine godere di una generale accettazione da parte della comunità scientifica in cui operano.
Alcuni A.A. hanno introdotto ulteriori specifiche relativamente alla scelta degli strumenti di valutazione psicologica nei setting forensi. Premesso che la funzione del clinico all'interno di un'aula di tribunale non è di accertare i fatti, bensì di stabilire un'eventuale connessione tra i risultati delle sue ipotesi diagnostiche e gli aspetti legali, le linee guida proposte si riferiscono, in particolare, alle modalità di selezione, somministrazione e interpretazione dei dati.
Heilbrun, in riferimento a tali specifiche, evidenzia le seguenti proposte: il test scelto deve essere disponibile in commercio e adeguatamente documentato in un manuale; deve avere un coefficiente di attendibilità di almeno .80 o con un'esplicita giustificazione per coefficienti più bassi; deve avvalersi di un metodo standard di somministrazione, e infine specificare il target al quale è indirizzato.
Una analisi dell'attuale status clinico e di ricerca del Rorschach rivela che esso incontra gli standard legali e professionali appena descritti. Questa conclusione dell'autore poggia su una vasta letteratura esistente grazie al già citato *Exner Comprehensive System,* dal momento che questo metodo di somministrazione e decodifica è standardizzato ed è stato, negli ultimi 20 anni, il principale elemento di ricerca sul Rorschach negli Stati Uniti d'America. Inoltre, l'uso principale di dati quantitativi (siglatura, indici e rapporti) come opposti a quelli qualitativi (interpretazione simbolica) è raccomandata vista la disponibilità di ricerche che supportano e avvalorano attendibilità e validità degli stessi.
Questi elementi hanno permesso di sostenere che il Rorschach può, quindi, essere adeguatamente difeso in aula solo nel caso in cui il professionista abbia una conoscenza approfondita della letteratura professionale e familiarità con i criteri descritti. Lo psicologo forense deve, quindi, essere preparato ad articolare chiaramente le sue argomentazioni e deduzioni basate sui dati Rorschach, e la loro rilevanza rispetto un particolare elemento psicolegale.
A sostegno delle conclusioni dell'Autore ci sembra opportuno sottolineare l'inadeguatezza dell'utilizzo di un unico strumento, all'interno di una valutazione psicodiagnostica in ambito forense, al fine di giungere a conclusioni che siano convalidate da un'analisi integrata tra diversi elementi di approfondimento (colloqui clinici, diversificazione nella scelta dei test da somministrare). Nondimeno, il Rorschach si rivela una tecnica di indubbia utilità e di accertato spessore scientifico che a distanza di ottanta anni dimostra ancora la propria validità applicativa.

NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE

Comunichiamo qui di seguito un primo elenco di esperti in vari settori della Psicologia Giuridica, a disposizione dei Soci dell'Associazione per qualunque chiarimento in merito al settore di competenza:
-Avv. Germano Bellussi
Diritto minorile: fax 041/959351
-Avv. Annamaria Bernardini de Pace
Diritto di famiglia; fax 02/795381
-Dr. Paolo Capri
La psicologia nel processo penale; i Test e la loro applicazione in ambito forense; e-mail: ceipa@tiscalinet.it
-Avv. Domenico Carponi Schittar Diritto minorile e familiare; psicologia della prova; strategie processuali;
fax 041/975280
-Dr.ssa Lucia Chiappinelli
Il processo penale minorile;
e-mail: chiappinelli@tiscalinet.it
-Prof.ssa Luisella de Cataldo
Il ruolo del Consulente/Perito in rapporto alla normativa civile e penale e alla giurisprudenza;

e-mail: decataldo@virgilio.it
-Dr.ssa Anita Lanotte
La Psicologia dell'Età Evolutiva in ambito forense;
e-mail: ceipa@tiscalinet.it
-Dr. Stefano Mariani
La ricerca bibliografica in ambito psicologico-giuridico;
e-mail: mari.ste@tiscalinet.it
-Dr.ssa Anna Mestitz
Ricerca scientifica
e-mail: mestitz@irsig.bo.cnr.it
-Dr.ssa Maria Assunta Occulto
La Psicologia Penitenziaria;
e-mail: m.oct@iol.it
-Prof. Assunto Quadrio e
Prof.ssa M. Elena Magrin
Diritto di famiglia, adozione e affido; e-mail: memagrin@mi.unicatt.it
-Prof. Lino Rossi
Abuso sessuale nei minori; tutela del minore autore di reato
fax 0522/454784 – 0532/293412;
e-mail: rsl@unife.it
Nel gennaio 2001 prenderà il via un Corso semestrale di Formazione sulla Perizia e sulla Consulenza Tecnica ad elevata specificità, organizzato dall' AIPG. Il Corso avrà la durata di 96 ore con cadenza mensile.
Gli interessati possono chiedere informazioni alla Segreteria dell'Associazione nei giorni lunedì e mercoledì ore 10 – 14 e venerdì ore 14 – 18 al seguente n° telefonico: 06 86398278.
Per evitare equivoci con Corsi analoghi riteniamo di dover precisare quanto segue: 1) l'uso della sigla GPG (Gruppo di Psicologia Giuridica), a norma delle decisioni assunte in proposito dall'Assemblea Generale dell'AIPG tenutasi a Napoli nel febbraio scorso, non è consentito ad Associazioni diverse dall'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica. Pertanto, nessun Corso di Psicologia Giuridica comunque e da chiunque organizzato può utilizzare questa sigla. 2) L'AIPG deve anche precisare che qualsiasi riferimento a presunte collaborazioni o riconoscimenti che la coinvolgono in tali Corsi non risponde al vero.

CONVEGNI E SEMINARI

Nei giorni 22, 23 e 24 settembre 2000, si è tenuto a Siracusa, presso l'*ISISC Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali*, un Convegno di esperti nelle discipline psicologiche e giuridiche, organizzato dall'*AIPG*.
Gli esperti sono stati chiamati ad elaborare un commento alle Linee Guida Deontologiche dello Psicologo Forense, per rendere operativi i 17 articoli relativi all'esercizio dell'attività psicologica in ambito forense.
Il dibattito è stato vivace e produttivo, soprattutto nel confronto dialettico e intellettuale fra culture diverse che hanno portato le proprie competenze, per integrarle in prospettiva multidisciplinare.

Il 5 e 6 ottobre 2000 si è tenuto a Milano un Congresso Nazionale di Psicologia Giuridica, organizzato dal *Centro Studi e Ricerche di Psicologia Giuridica* dell'Università Cattolica, diretto dal Prof. Assunto Quadrio, sul tema "Nuovi scenari della Psicologia Giuridica".
Il Congresso si è articolato in alcune sessioni plenarie e sessioni tematiche parallele.
Per qualunque informazione, rispetto la pubblicazione di eventuali atti, è possibile rivolgersi direttamente al seguente indirizzo dell'Università Cattolica di Milano: Centro di Psicologia Giuridica,
Largo Gemelli,1 - 20123 Milano
tel. 02.72342557 - fax 02.72342280
e-mail: psicgiur@mi.unicatt.it

Il giorno 30 ottobre 2000 si terrà presso l'Università di Roma, Aula Magna del Centro Congressi in via Salaria, un Convegno Nazionale sul Test di Rorschach dal titolo: *"Il metodo proiettivo Rorschach: tecniche e interpretazioni a confronto"*, organizzato dalla Cattedra di Psicopatologia Forense dell' Università degli Studi di Roma "La Sapienza", in collaborazione con l'*Associazione Italiana Rorschach,* il *Centro Studi Psicologia Applicata – Istituto di Formazione e Ricerca Scientifica CEIPA,* l'*Associazione Italiana di Psicologia Giuridica* e le *Edizioni Universitarie Romane*.
Nei giorni 17 e 18 novembre 2000 si terrà presso l'Università degli Studi di Sassari un convegno sul tema "L'intervento di giustizia: ragionando sul metodo". Per informazioni contattare il n° telefonico 079/229661/2.

E' in corso, inoltre, l'attivazione del sito Internet dell'Associazione che verrà reso operativo nei tempi più brevi possibili.

Comunichiamo, infine, la presenza dell'AIPG, attraverso il dr. Paolo Capri come componente esperto, nella Commissione Deontologica del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio, incarico conferito nella seduta del 21 giugno 2000.

PARERE DELL'ESPERTO

Opponibilità del segreto professionale all'autorità giudiziaria in relazione a circostanze conosciute dallo psicologo nell' ambito del proprio esercizio professionale

di
Antonio Forza
Avvocato, Foro di Venezia

Inauguriamo questa nuova rubrica riportando, qui di seguito, un parere di grande interesse dell'avv. Antonio Forza del Foro di Venezia al Consiglio dell'Ordine Regionale degli Psicologi del Veneto sulla opponibilità del segreto professionale all'autorità giudiziaria in relazione a circostanze conosciute dallo psicologo nell'ambito del proprio esercizio professionale. In particolare, se il professionista possa esimersi dal rendere testimonianza su fatti emersi nel corso di un colloquio psicologico, avvenuto durante una consulenza d'ufficio disposta dal Tribunale per i Minorenni.
Nello specifico, una psicologa è stata invitata, quale teste, a deporre avanti ad un Ufficiale di Polizia Giudiziaria, operante su delega di un Pubblico Ministero, nello svolgimento di un'indagine preliminare che, in qualche modo, avrebbe interessato i soggetti esaminati.

"Il quesito è di grande interesse e offre molti spunti di riflessione, trattandosi di una materia che non trova significativi precedenti. Le norme di riferimento sono:
- l'art. 200 del Codice di Procedura Penale (Segreto professionale);
- l'art. 11 del Codice Deontologico degli Psicologi 18.02.1998;
- l'art. 12 del Codice Deontologico;
- l'art. 622 del Codice Penale (Rivelazione di segreto professionale).

La norma di cui all'art. 200 c.p.p. regola i limiti alla testimonianza connessi al segreto professionale per determinate professioni, cui si ritengono sottesi valori costituzionalmente garantiti, tutelando il segreto. Così facendo, ha stabilito un delicato equilibrio tra le esigenze di salvaguardia dell'attività professionale e quelle di accertamento della verità. Nel valutare la *ratio* della disposizione, è necessario tenere nettamente distinto l'ambito di operatività dell'art. 622 c.p., che sanziona penalmente la rivelazione di un segreto per "chiunque" riceva la notizia "per ragione del proprio stato od ufficio o della propria professione o arte", da quello di cui all'art. 200 c.p.p..

Mentre, infatti, il legislatore con tale ultima norma mostra di ritenere prevalente l'interesse alla conservazione del segreto, tutelato in sede sostanziale dall'art. 622, rispetto all'obbligo di deporre, con l'art. 622, consentendo che il segreto professionale venga meno ove sussista una giusta causa di rivelazione, mostra invece di ritenere l'obbligo di testimoniare ed il conseguente interesse di giustizia, prevalente rispetto a quello personale alla inviolabilità del segreto.

Il fondamento della norma processuale consiste nell'esigenza di tutelare l'esercizio di talune attività professionali il cui ruolo sociale postula un clima di "ampio affidamento" e di "adeguata riservatezza" nei confronti della persona assistita.

Si è sostenuto, autorevolmente, che la tutela prestata in sede processuale al segreto sottende il soddisfacimento di interessi in ordine ai quali sussiste sempre un diritto costituzionalmente rilevante, come per l'avvocato il *diritto di difesa*, per il sacerdote la *libertà di culto*, per il medico, analogamente allo psicologo, il *diritto alla salute*.

Dunque gli psicologi, che a buon diritto possono essere annoverati nella categoria degli "esercenti" una professione sanitaria, debbono essere fatti rientrare tra le categorie tutelate dall'art. 200 lett. c) c.p.p.. L'astensione dalla testimonianza è motivata dal rapporto tra confidente e depositario. La fiducia del primo è garantita dall'obbligo di tacere che una norma impone al secondo.

Il Codice Deontologico in questo senso è molto chiaro laddove stabilisce il dovere per lo psicologo di astenersi dal rendere testimonianza "*su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale*". (Cfr. art. 12 C.D.)

La norma deontologica suggerisce nel capoverso la facoltà di deroga "*all'obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione*". (Cfr. art. 12 C.D.) privilegiando, dunque, la necessità "terapeutica" rispetto a quella giudiziaria.

E' stata ovviamente prevista una deroga nel caso di "*consenso*" informato e valido, nel senso che dovrà essere prestato da persona in grado di ben valutare e decidere sull'argomento. Il tema è particolarmente delicato e gravido di problematiche che si dovrebbe, caso per caso, preventivamente far valutare ai competenti Consigli dell'Ordine.

L'ultima parte della disposizione in parola ribadisce, comunque, la prevalenza dell'interesse alla tutela psicologica rispetto all'attività giudiziaria, prevedendo che lo psicologo, anche in caso di consenso, possa decidere, nell'interesse psicologico del paziente, di non testimoniare.

Il Giudice, quando ha motivo di dubitare del segreto professionale allegato dal testimone, provvede agli "*accertamenti necessari*" e, nel caso di esito negativo, dispone che lo stesso deponga. La norma parla di Giudice e non di Pubblico Ministero, il che fa ritenere che il controllo sull'attendibilità della eccezione di segretezza possa essere esercitato soltanto da colui che esercita la giurisdizione e, quindi, o dal Giudice per l'Indagine Preliminare o dal Giudice del dibattimento.

Detto controllo si traduce nel verificare se realmente sia sussistito il rapporto professionale, che costituisce il presupposto della facoltà di astenersi dal deporre, e se, anche sussistendo tale rapporto, l'oggetto della deposizione sia veramente tale da richiamare la tutela del segreto professionale. Ovviamente, se dovesse risultare infondata l'opposizione del segreto, egli può ordinare che il testimone deponga.

Questa dunque è la regola di carattere generale.

Nel caso specifico, però, Ella non operava nell'ambito di un rapporto professionale con pazienti privati, ma, avendo ricevuto l'incarico come consulente tecnico del Tribunale dei Minori, interveniva professionalmente come consulente tecnico di un Giudice.

Una situazione di questo genere potrebbe suggerire conclusioni in parte diverse.

C'è però da tener conto che il consulente tecnico d'ufficio non può nascondere nulla di quanto è venuto a conoscenza per le finalità insite nell'incarico giudiziale, dal che mai potrebbe opporre il segreto all'autorità giudiziaria dalla quale ha ottenuto incarico.

Nel caso concreto, viceversa, Ella, pur svolgendo un incarico affidatogli dall'Autorità Giudiziaria, è stata chiamata a rendere testimonianza da un Pubblico Ministero, procedente ad una indagine fondata su presupposti diversi.

Ciò mi induce a ritenere che Ella ben possa opporre il segreto professionale all'autorità inquirente.

Per completezza, infine, ci si potrebbe porre il problema se possa astenersi dal riferire all'autorità giudiziaria lo psicologo che, nel corso di un colloquio psicologico, abbia accertato in capo al paziente una responsabilità per un delitto procedibile d'ufficio.

In altri termini ci si chiede si lo psicologo sia tenuto all'obbligo di referto sanzionato dall'art. 365 del Codice Penale. Indubbiamente, trattandosi di professione sanitaria, la lettera della norma indurrebbe a ritenere anche in capo allo psicologo questo obbligo; però vi è da aggiungere che il legislatore ha escluso tale obbligo nei casi in cui il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

Ritengo, dunque, che anche nel caso della consulenza resa per il Tribunale dei Minori, ove la notizia di reato sia funzionale alla soluzione del problema posto da tale Giudice, questa andrà sicuramente riferita. Un'ipotesi di abuso sessuale nei confronti del minore non può essere sottaciuta all'autorità giudiziaria delegante, comunque la si sia appresa. Viceversa, la conoscenza di un reato, estraneo per natura all'oggetto dell'approfondimento richiesto dal Giudice minorile, dovrebbe indurre lo psicologo ad omettere il referto su tale circostanza.

In conclusione, lo psicologo può certamente opporre il segreto professionale su fatti di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento della propria attività, anche se questa è stata resa in occasione di consulenza disposta dall'autorità giudiziaria diversa dal Pubblico Mini-

stero procedente in un'indagine nella quale i soggetti trattati dallo psicologo possano essere coinvolti. Comunque, il controllo sull'opponibilità del segreto, cui si è fatto sopra riferimento, potrebbe essere esercitato soltanto in una fase successiva, dal Giudice e non dal Pubblico Ministero, che avesse dubbi sull'attendibilità dell'eccezione e ritenesse la deposizione necessaria ai fini dell'accertamento della verità".

Validita' genitoriale in senso psicologico e giuridico

di
Maddalena Adamo*,
Tiziana Liverani*, Elena Tomeo*

Psicologa
Socio Ordinario CEIPA

L'organizzazione mondiale della sanità (Carta di Ottawa, 1986) definisce la salute come uno "stato di benessere fisico-psichico sociale" e non semplicemente come assenza di malattia. Da questa premessa si può facilmente dedurre che la salute mentale sia il concorso di più fattori, che la sola assenza di patologia non può garantire. A partire dalle indicazioni più o meno disattese della legge 180/78, nelle quali la persona paziente psichiatrico era messa al centro del progetto di trattamento e riabilitazione, sino ai nostri giorni, l'obiettivo non appare mutato. La stimolazione della rete dei rapporti interpersonali, il coinvolgimento della propria famiglia e di un buon progetto terapeutico riabilitativo, sembrano essere, ancora oggi, l'unico approccio possibile alla patologia psichiatrica.

Sviluppo del bambino in famiglie con disturbi mentali

Qual è il destino dei bambini che crescono in un nucleo familiare dove uno o ambedue i genitori sono affetti da disturbo psichico?

La letteratura non è ancora in grado di indicare quali siano i disturbi psichiatrici dei genitori che invalidano maggiormente la loro capacità educativa o che interferiscono nei processi maturativi dei figli bloccandoli o perfino distorcendoli. Sappiamo che una condizione di abbandono del bambino da parte di quelle figure significative che si devono prendere cura di lui, ad esempio da parte di una madre che non può sopportare l'idea di un distacco dal bambino, costituisce un presupposto per un inadeguato strutturarsi della psiche.

Il bambino non vive però con il genitore un rapporto duale, ma si trova inserito in un sistema relazionale di cui fanno parte il genitore psichicamente disturbato, l'altro genitore, i fratelli e , frequentemente, altri membri delle famiglie d'origine. In assenza di una famiglia coesa e strutturalmente sana, è necessario condurre un'analisi del rischio, che tenga conto di numerosi fattori:
tipo del disturbo mentale del genitore; sesso ed età del minore, in quanto l'età precoce e il sesso analogo a quello del genitore disturbato costituiscono fattori sfavorevoli; struttura relazionale familiare; presenza e validità di figure sostitutive; elementi contestuali di tipo sociale, quali socioeconomiche, relazioni del paziente e del gruppo familiare con le strutture terapeutiche.

Esiste una discordanza tra gli autori (*Anthony, 1980; Fortineau, 1986; Lebovici, 1985; Winnicott, 1969*) sulla convinzione che non esista una relazione univoca causa-effetto tra malattia mentale del genitore e disturbi del figlio. Winnicott afferma che la psicosi genitoriale non produce necessariamente una psicosi nel bambino (*"la madre psicotica è in grado di sviluppare una preoccupazione materna primaria", Winnicott, 1969*), né il riconoscimento di un rischio più elevato per questi bambini (*Lebovici, 1973*).
Altrettanto divergenti risultano le valutazioni sul tipo di patologia che più facilmente producono disturbo nel minore, viene dato maggior rilievo per le forme di depressione, specie materna, e di psicosi del carattere.

Nel bambino, in genere, compaiono nei primi anni disturbi di ordine psicosomatico che possono evolvere sia in strutturazioni prepsicotiche o parapsicotiche, sia in turbe del comportamento, con presenza di problemi dell'apprendimento. In età scolare vengono, infatti, segnalate instabilità, provocatorietà, con disturbi dell'attenzione, della concentrazione e della comprensione, fino all'inibizione intellettiva o a quadri deficitari. Si ritrova un'incidenza elevata delle anoressie precoci, dei disturbi intestinali gravi, dei disturbi del sonno.

Affidamento familiare: vari tipi. L'affidamento dei figli di genitori con disturbi mentali

La legge n° 184 del 4 maggio 1983 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", afferma il prioritario diritto del minore ad essere educato nell'ambito della propria famiglia. Vi sono nuclei familiari che attraversano momenti di particolare disagio e difficoltà, i quali, tuttavia, non si concretizzano in una forma di abbandono morale e materiale dei figli. Eppure, i bambini risentono (e non poco) di certe situazioni; una ulteriore permanenza nella famiglia di origine potrebbe provocare gravi danni nella loro personalità. Né può essere positivo il ricorso ad un istituto di assistenza: un periodo di ricovero (breve o lungo che sia) potrebbe provocare nuovi disagi ed in ogni caso, non risolverebbe i problemi di fondo che sono all'origine delle difficoltà familiari. L'inserimento in una famiglia "sostitutiva" può essere il modo più idoneo per assicurare al bambino quell'ambiente e quell'affetto necessari alla sua armonica crescita. L'affidamento familiare può essere più o meno consensuale: se le due famiglie di origine e affidataria, sono d'accordo, la prima a firmare un atto di consenso, l'altra un atto d'impegno, esso viene disposto dall'ente locale e poi notificato dal Giudice Tutelare; inoltre, quando si voglia proteggere il bambino con un atto impositivo anche senza il consenso dei genitori del minore o di uno dei due, il dispositivo di affido viene emesso direttamente dal Tribunale per i Minorenni. Sostanzialmente possiamo identificare tre tipi di affidamento familiare a scopo educativo:
<u>Affidamento per un periodo breve o prestabilito.</u> L'inserimento in una nuova famiglia appare utile per una necessità transitoria dei genitori naturali (es. ricovero del padre o della madre, ecc.). In questo caso pare opportuno trovare una famiglia già conosciuta dal minore, possibilmente tra parenti o vicini di casa, in modo che egli non subisca traumi. Durante tutto il periodo di affidamento, deve essere mantenuto un costante rapporto con la famiglia d'origine. Il bambino od il ragazzo temporaneamente affidato rientrerà tra i suoi

genitori non appena la situazione di bisogno si sarà risolta.

1. Affidamento a tempo determinato. Si verifica quando non è praticamente possibile stabilire a priori la durata dell'affidamento. Durante l'affidamento (es. in case famiglia) sono conservati i rapporti del minore con la sua famiglia d'origine, salvo diverso provvedimento dell'autorità giudiziaria. In questo caso, l'affidamento può concludersi o con il ritorno del minore nella famiglia d'origine o con l'inserimento sociale dell'affidato. In alcuni casi può succedere che l'affidamento si concluda con un'adozione. Non è da escludere, infatti, che in determinate situazioni si verifichi una situazione di abbandono morale e materiale da parte della famiglia d'origine, mentre è in corso l'affido familiare e che il minore diventi adottabile.
2. L'affidamento per una parte della giornata o della settimana. Per motivi di lavoro di uno o dei due genitori o per altre cause che impediscono la presenza costante dei familiari accanto ai bambini e il loro impegno per assicurare il mantenimento, l'educazione e l'istruzione, viene applicato tale provvedimento. Le motivazioni degli affidamenti avviati con il consenso delle famiglie d'origine, sono riconducibili a:
- disgregazione familiare (con problemi del genitore rimasto);
- ricoveri ospedalieri e malattie fisiche a lunga degenza;
- precarietà lavorativa (turni di lavoro con orari disagiati);
- carenze abitative (sovraffollamento, degrado).

Le motivazioni degli affidamenti realizzati con l'intervento del Tribunale per i Minorenni, sono invece dovute a situazioni familiari più gravi e deteriorate, con inadeguatezze dei genitori dovute a:
- gravi carenze educative e presenza di problemi personali (etilismo, tossicodipendenza, disturbi cognitivi, immaturità psico-affettiva, ecc.);
- rifiuto del minore, violenze sul minore;
- prostituzione;
- carcerazione di uno o entrambi i genitori;
- malattie mentali.

L'affidamento della prole quando uno o entrambi i genitori siano affetti da disturbi mentali, prevede in primo luogo l'accertamento del tipo di disturbo mentale e la sua gravità. L'ottica giudiziaria è senza dubbio un'ottica riduttiva, che considera il disturbo mentale del o dei genitori come evento interno del provvedimento giudiziario di separazione o di divorzio, che poco si preoccupa sia delle successive esigenze e dei vissuti della prole, sia del genitore disturbato. Il giudice si limita, infatti, all'adozione dei provvedimenti che, sulla base dei suggerimenti dati dalle eventuali consulenze psicologiche, siano ritenuti più idonei alla situazione in esame, ma che poco si preoccupa di monitorare la situazione nel prosieguo per limitazioni legislative. L'unico strumento di cui dispone il giudice per diagnosticare il disturbo mentale è la Consulenza Tecnica che viene espletata sia quando dal colloquio con i coniugi il magistrato riesce a rendersi conto della presenza in uno o in entrambi di anomalie nell'organizzazione mentale più o meno gravi, sia su richiesta di uno dei genitori, che adduca il disturbo mentale dell'altro sia come causa del fallimento del rapporto coniugale, sia come motivo per avere l'affidamento della prole.

L'obiettivo della Consulenza sarà dunque quello di valutare la natura e la gravità del disturbo (nevrosi, psicosi, disturbi di personalità, ecc.) e le eventuali capacità genitoriali; inoltre il Consulente offre al Giudice tutte quelle ulteriori notizie ed informazioni utili al fine di costruire la personalità dei genitori e l'ambiente familiare, precisandone, eventualmente, in quale misura il disturbo mentale riscontrato influisce sulle capacità educative, suggerendo le soluzioni più adeguate ai fini dell'affidamento della prole.

In base al quadro psicologico delineato dal Consulente, il Giudice può adottare vari provvedimenti di affidamento della prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.

Di fronte ad un disturbo mentale grave, ad esempio, che limiti o escluda fortemente la capacità educativa di uno dei genitori, l'affidamento del minore all'altro si impone come scelta obbligata. Laddove sia presente un disturbo lieve, che non incida sulla capacità genitoriale di crescere ed educare il figlio, lo stesso non rappresenta una controindicazione all'affidamento.

Una nevrosi lieve, ad esempio, insorta come temporanea risposta ad uno stress, con una prognosi di breve risoluzione, non può rappresentare un ostacolo all'affidamento.

Le possibilità date al genitore disturbato di incontrarsi con il figlio, saranno sempre rapportate alla natura e alla gravità del disturbo. Anche in questo caso il giudice valuta le indicazioni emerse dalla consulenza psicologica disposta per emettere i provvedimenti adeguati alla situazione concreta, potrà, ad esempio, escludere ogni rapporto tra genitore - figlio nei casi gravi di malattia mentale, come potrà, nei casi meno gravi, consentire tali incontri autorizzandoli alla presenza dell'altro genitore o di operatori sociosanitari, per ragioni di cautela. Nell'adozione di questi provvedimenti, il giudice tiene conto di due variabili fondamentali: l'età e il sesso dell'affidato. L'educazione della prole manifesta esigenze diverse in ragione dell'età e del sesso della stessa, potendo in determinati momenti dell'età evolutiva essere inopportuna o pericolosa la convivenza del fanciullo con il genitore disturbato. Nella prima infanzia il minore non è in grado di valutare il disturbo mentale del genitore, però è proprio il disturbo di quest'ultimo che potrebbe fargli assimilare dei modelli non idonei ed errati. Successivamente, crescendo, il ragazzo potrà sviluppare un atteggiamento conflittuale con il genitore, essendo, in quella fase, in grado di valutare e giudicare il comportamento di quest'ultimo e tali situazioni di conflitto possono essere a loro volta elementi di disturbo per un equilibrato sviluppo del minore.

Allorché le precedenti decisioni del giudice venissero disattese, per l'evolversi del disturbo mentale del genitore o per le mutate esigenze del minore, in quanto in fase di crescita, sarebbe utile che il giudice della separazione o del divorzio, affidi il caso ad un servizio sociale che aiuti i genitori a gestire in modo adeguato la crisi psicologica. Il servizio sociale potrebbe diventare, così, la struttura di supporto della famiglia dopo la separazione o il divorzio, con funzioni di controllo dell'osservanza delle disposizioni emesse dal giudice.

Considerazioni conclusive

Le problematiche sinora evidenziate sul tema della validità genitoriale in senso psicologico e giuridico, consentono di trarre alcune conclusioni e formulare qualche proposta. A nostro

avviso la struttura giudiziaria attraverso la consulenza psicologica potrebbe provvedere in prima istanza all'affidamento dei figli in presenza di genitori affetti da disturbi mentali. Il vero problema, però, può sorgere dopo la conclusione del procedimento in cui sono stati adottati provvedimenti nell'interesse del minore (affido per un periodo breve o prestabilito, affido a tempo determinato, affido per una parte della giornata o della settimana), poiché appaiono scarse le possibilità di un controllo sull'evoluzione della situazione dopo le decisioni prese dal giudice.

Può, quindi, risultare utile che il giudice affidi il caso al Servizio Sociale nella gestione della crisi psicologica collegata alla presenza del genitore disturbato che, come detto, può determinare gravi ripercussioni nella personalità del minore.

Il Servizio Sociale potrebbe diventare, in questo modo, una struttura di sostegno per la famiglia, con funzioni di controllo sull'osservanza delle disposizioni del giudice. Ciò presuppone un potenziamento dei Servizi Sociali attualmente esistenti e un loro miglioramento in termini d'efficienza e professionalità, avendo chiaro come unico obiettivo da parte di tutti, di salvaguardare l'interesse del minore.

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GIURIDICA
Via Bisagno, 15 – 00199 Roma
Tel. 06 86398278 – Fax 06 86384343
E – mail: aipg.italia@tiscalinet.it
Segreteria: lun. e merc. ore 10 – 14;
ven. ore 14 – 18
Stampato in proprio

Finito di stampare
nel mese di Ottobre 2000